

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per l'anno d'imposta 2020 può essere:

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- utilizzato in compensazione, mediante l'utilizzo del codice tributo 6917 (entro il 30 giugno 2021);
- ceduto entro il 31 dicembre 2021.

L'importo spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 che la quota ceduta.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 32 del Decreto Sostegni-bis ha reintrodotto il credito d'imposta pari al 30% unicamente per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario, tel. 02.671401 – mail: fiscale@apmi.it